



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 16 del 16-07-13

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **19:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAL CERO RAG. MARIO	P	PETTINA' LUCIA	P
MARTINI RENATO	P	CANALE AMABILE PAOLA	P
FABRELLO MARIO	P	SOSSAN ALESSANDRO	P
FONTANA FRANCO	P	VACCARI MARIO	P
FONTANA MARIO	P	BIGOLIN MATTEO	A
MATTEAZZI FRANCESCO	P	CEOLATO STEFANO	A
TRAVERSO NICOLA	A	POZZA GIUSEPPE	P
COLASANTE GIOVANNI	P	LIEVORE CRISTIAN	P
MARINI GIANCARLO BATTISTA	P		

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. (IMU).

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relazione L'Assessore Martini illustrando le proposte di modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato il [decreto legge 21 maggio 2013, n. 54](#) con il quale è stato sospeso il versamento dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli (i terreni di Carrè sono esenti Imu sensi della L. 27 dicembre 1977 n. 984)

Precisa che in base al regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'IMU sono considerate abitazioni principali anche i seguenti immobili:

- unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), purché non locate;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non locate;

Ricorda, inoltre, che con l'art. 10 del regolamento Imu approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/09/2012 è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze in uso gratuito di parenti in linea retta, **per la quota riservata al Comune**, purché in uno dei due nuclei familiari vi sia la presenza di un disabile con percentuale non inferiore al 100% e titolare di accompagnamento. Tale agevolazione operava anche nell'ipotesi di comproprietà tra due coniugi.

Tale formulazione, alla luce dell' art. 1, comma 380, della L. 228/2012 che ha introdotto rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'IMU, non appare coerente con le variazioni normative apportate ragione per la quale se ne propone l'abrogazione rimandando eventuali forme agevolative alla delibera tariffaria;

Si è ritenuto, quindi, di modificare la disposizione regolamentare citata, abrogando il comma 3 dell'art. 10 "Assimilazioni", esercitando in tal modo la potestà di cui all'art. 52 del D. Lgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.Lgs 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

Sottolinea, inoltre, come la tabella relativa ai valori delle aree edificabili, relativamente alle Z.T.O. "A" nelle colonne "valori unitari" rimandava erroneamente all'ultima riga anziché al dispositivo richiamato nell'ipotesi sub. "C"; propone, quindi, una modifica, limitatamente alle aree classificate in Z.T.O. "A" e non soggette a convenzionamento con il comune, prevedendo per le stesse l'applicazione dei valori riportati al punto "C" della tabella "ipotesi particolari".

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione che non riporta interventi.

Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, agli articoli 8 e 9, l'imposta municipale propria a decorrere dal 1.1.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;

Dato atto, inoltre, che con Decreto legge del 6.12.2011 n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011, e precisamente all'art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" si specifica che l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e con le disposizioni recate dal medesimo art. 13;

Evidenziato che nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Precisato che nel D.L. 201/2011 e precisamente all'art. 13 viene specificato che per abitazione principale si intende l'immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Considerato che il D.L. 10.10.2012, n. 174, e la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) sono intervenute ulteriormente nell'ambito della disciplina IMU;

Visto in particolare che l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 laddove si introducono rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'IMU; nello specifico è prevista :

- la destinazione ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, conseguentemente alla abrogazione della riserva di legge, di cui al comma 11 del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, che attribuiva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13;
- i Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e in tal caso il differenziale di gettito è interamente destinato ai Comuni;

Ritenuto quindi necessario, in applicazione dell'art. 1, comma 380, della L.228/2012 (Legge di

Stabilità), apportare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28.03.2013;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Visto il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011;

Vista la legge 24.12.2012, n.228;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Ritenuto di approvare le modifiche al suddetto regolamento come in premessa proposte;

Ravvisata la competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 14 VOTANTI: N. 14 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 14 CONTRARI: N. //

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 20 articoli con annessa contestuale tabella relativa al valore delle aree fabbricabili, per le ragioni in premessa indicate con riferimento a:

a) comma 3 dell'art. 10 "Assimilazioni" – abrogato-,

b) aree classificate in Z.T.O. "A" e non soggette a convenzionamento con il comune prevedendo per le stesse l'applicazione dei valori riportati al punto "C" della tabella ipotesi particolari;

2) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) di dichiarare, con la seguente separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

PRESENTI: N. 14 VOTANTI: N. 14 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 14 CONTRARI: N. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. (IMU).

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 17-07-13 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17-07-13, al 01-08-13, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-13;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 17-07-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 18-07-13

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*